


Ilenia Cicirello

IL NUOVO CPI

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI ANTINCENDIO
E ALLA REDAZIONE DELLA MODULISTICA



GRAFILL

Ilenia Cicirello
IL NUOVO CPI

ISBN 13 978-88-8207-285-8
EAN 9 788882 072858

Formulari, 11
Prima edizione, ottobre 2008

Cicirello Ilenia <1980->

Il nuovo CPI : guida agli adempimenti antincendio e alla redazione della modulistica / Ilenia Cicirello. – Palermo : Grafill, 2008 (Formulari ; 11)

ISBN 978-88-8207-285-8

1. Incendi – Prevenzione

344.450537 CDD-21

SBN Pal0214724

CIP – Biblioteca centrale della Regione siciliana "Alberto Bombace"

© **GRAFILL S.r.l.**

Via Principe di Palagonia, 87/91 – 90145 Palermo

Telefono 091/6823069 – Fax 091/6823313

Internet <http://www.grafill.it> – E-Mail grafill@grafill.it

Finito di stampare nel mese di ottobre 2008

presso **Officine Tipografiche Aiello & Provenzano S.r.l.** Via del Cavaliere, 93 – 90011 Bagheria (PA)

Tutti i diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica e di riproduzione sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in alcuna forma, compresi i microfilm e le copie fotostatiche, né memorizzata tramite alcun mezzo, senza il permesso scritto dell'Editore. Ogni riproduzione non autorizzata sarà perseguita a norma di legge. Nomi e marchi citati sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.

Indice

INTRODUZIONE	p.	5
1. CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI	"	9
2. PRINCIPALI ADEMPIMENTI	"	19
2.1. Richiesta di parere di conformità antincendio	"	30
2.2. Richiesta di sopralluogo	"	39
2.3. Certificato di prevenzione incendi	"	46
2.4. Dichiarazione d’inizio attività (D.I.A.)	"	67
3. ALTRI ADEMPIMENTI	"	71
3.1. Rinnovo del certificato di prevenzione incendi	"	71
3.2. Procedura di deroga	"	79
3.3. Richiesta di voltura	"	80
4. GUIDA ALL’INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE	"	91
4.1. Contenuti del CD-ROM allegato	"	91
4.2. Requisiti di sistema per l’installazione del software	"	91
4.3. Procedura per la richiesta della password utente	"	91
4.4. Procedura per l’installazione del software	"	92
4.5. Procedura per la registrazione del software	"	92
INDICE DELLA MODULISTICA		
▶ MOD. PIN1-2004		
Richiesta parere di conformità antincendio	"	33
▶ MOD. PIN1/A-2004 ISTRUZIONI		
Istruzioni sulla redazione del Mod. PIN1-2004	"	37
▶ MOD. PIN3-2004		
Richiesta di rilascio certificato prevenzione incendi	"	47

▶	MOD. CERT.REI.-2008		
	Certificazione di resistenza al fuoco di prodotti/elementi costruttivi in opera (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura)....	p.	51
▶	MOD. DICH.PROD-2008		
	Dichiarazione inerente i prodotti impiegati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco e i dispositivi di apertura delle porte.....	"	53
▶	MOD. DICH.RIV.PROT.-2004		
	Dichiarazione di corretta posa dei rivestimenti protettivi (vernici intumescenti, intonaci, lastre) per elementi costruttivi portanti e/o separanti ai fini della resistenza al fuoco	"	55
▶	MOD. DICH.POSA-OPERA-2004		
	Dichiarazione di corretta posa in opera dei materiali classificati ai fini della reazione al fuoco (compresi i prodotti vernicianti ignifughi di cui al decreto ministeriale 6 marzo 1992), delle porte ed altri elementi di chiusura e dei prodotti con funzione di compartimentazione classificati ai fini della resistenza al fuoco	"	58
▶	MOD. DICH.IMP.-2008		
	Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto.....	"	63
▶	MOD. CERT.IMP.-2008		
	Certificazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto.....	"	65
▶	MOD. PIN4-2004		
	Dichiarazione di inizio attività.....	"	68
▶	MOD. PIN5-2004		
	Richiesta di rinnovo del certificato prevenzione incendi	"	73
▶	MOD. PIN6-2004		
	Dichiarazione "situazione non mutata".....	"	76
▶	MOD. PIN7-2004		
	Perizia giurata attestante la funzionalità e l'efficienza degli impianti di protezione attiva antincendi	"	78
▶	MOD. PIN2-2004		
	Richiesta di deroga.....	"	82
▶	MOD. RICH.VOLT.		
	Richiesta di parere di voltura del C.PI.	"	86
▶	MOD. NUL.MUT.		
	Dichiarazione "situazione non mutata" (da allegare alla richiesta di voltura del C.PI.)	"	88

Introduzione

Tra diritti tutelati dalla Costituzione italiana uno dei principali è la sicurezza antincendio che viene garantita attraverso un livello adeguato di protezione determinato univocamente dallo Stato per l'intero territorio nazionale.

L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 recante "Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi" afferma:

"La prevenzione incendi costituisce servizio di interesse pubblico per il conseguimento di obiettivi di sicurezza della vita umana e incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente secondo criteri applicativi uniformi nel territorio nazionale".

Per tale motivo le attività a maggior rischio d'incendio sono sottoposte ad un controllo pubblico affidato al Ministero dell'interno tramite il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, svolto su richiesta degli interessati.

I principi cui si basa la normativa in materia di antincendio sono:

1. ridurre al minimo la probabilità di insorgere di un incendio;
2. limitare il più possibile i danni a cose e a persone causati da un incendio.

Per il conseguimento di tali finalità il legislatore ha previsto che, oltre ai controlli periodici, necessari per la verifica della corretta applicazione della normativa e per l'applicazione del concetto di "prevenzione", vengano adottate dal Ministero dell'interno di concerto con le amministrazioni di volta in volta interessate norme tecniche, fondate su presupposti tecnico-scientifici generali in relazione alle situazioni di rischio tipiche da prevenire, che specifichino:

- misure, provvedimenti e accorgimenti operativi intesi a ridurre la probabilità dell'insorgere dell'incendio quali dispositivi, sistemi, impianti, procedure di svolgimento di determinate operazioni atti ad influire alle sorgenti d'ignizione, sul materiale combustibile e sull'agente ossidante;
- misure, provvedimenti e accorgimenti operativi atti a limitare le conseguenze dell'incendio quali sistemi, dispositivi e caratteristiche costruttive, sistemi per le vie d'esodo d'emergenza, dispositivi, impianti, distanziamenti, compartimentazione e simili;
- apprestamenti e misure antincendi predisposti a cura di titolari di attività comportanti notevoli livelli di rischio.

Il legislatore ha, inoltre, previsto:

- i collegamenti, le competenze ed i ruoli del servizio di prevenzione incendi del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e la normativa per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (ai sensi degli articoli 36 e 37 del D.P.R. n. 547/1955) ed il servizio sanitario nazionale (ai sensi della Legge n. 833/1978);
- il coordinamento del servizio di prevenzione incendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le iniziative della Comunità economica europea e di altri organismi internazionali, al fine preminente di armonizzare le prassi e i criteri informativi nazionali con quelli comunitari o internazionali, anche mediante sistematici scambi di conoscenze e di esperienze rivolte al progresso e all'aggiornamento del settore stesso;
- il coordinamento e lo sviluppo delle attività di prevenzione incendi nei suoi aspetti interdisciplinari mediante la più ampia collaborazione con gli organismi nazionali competenti in materia, anche attraverso seminari, riunioni, iniziative didattiche, esercitazioni e dimostrazioni pratiche;
- in relazione al precedente punto, verranno programmati in sede centrale i modi e i tempi per svolgere l'attività formativa relativa al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché la verifica dei risultati conseguiti. Tale attività formativa potrà comprendere seminari, conferenze, cicli di formazione e di aggiornamento, collegamenti con organi didattici e scientifici e potrà essere articolata in varie sedi, incluse le scuole centrali antincendi ed il centro studi ed esperienze antincendi opportunamente adeguati per corrispondere a tali compiti.

Attraverso il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 sono state definite le attività fondamentali del servizio di prevenzione incendi, ovvero:

- organizzazione e programmazione centrale e periferica del servizio;
- predisposizione di norme generali e specificazioni tecniche e procedurali;
- studio, ricerca, sperimentazione e prove su materiali, strutture, impianti, apparecchiature, ecc.;
- designazione in organi collegiali centrali e periferici, interni o esterni all'Amministrazione dell'interno;
- esame di progetti di costruzioni e di installazioni industriali e civili;
- accertamenti sopralluogo (visite tecniche).

Oltre alle precedenti attività, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco deve svolgere le seguenti funzioni:

- organizzazione generale e coordinamento delle attività di prevenzione incendi;
- rapporti, nel settore, con gli altri organi del Corpo;
- prospettazione di esigenze e trasmissione di elementi conoscitivi sulle norme di prevenzione incendi ad un comitato tecnico-scientifico appositamente creato;
- coordinamento degli adempimenti connessi agli interventi da esplicare nel settore del Servizio sanitario nazionale;
- organizzazione e aggiornamento dell'attività di documentazione, statistica e informazione inerenti la prevenzione incendi;
- organizzazione dell'attività di segreteria del comitato centrale tecnico-scientifico.

Il Ministero dell'Interno ha, inoltre, creato un comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, composto da diverse figure definite dall'articolo 10 del D.P.R. n. 577/1982, e avente i seguenti compiti:

- elaborazione e aggiornamento delle norme tecniche e procedurali in materia di prevenzione incendi;
- fornire il necessario apporto tecnico-scientifico per la elaborazione delle norme di prevenzione incendi;
- esprimere pareri su questioni e problemi inerenti la prevenzione incendi;
- esprimere parere in ordine alle richieste di deroga;
- richiedere agli organi del Corpo l'effettuazione di studi, ricerche e progetti nella specifica materia.

Per la promozione e l'attuazione degli studi, della ricerca e sperimentazione nel settore della prevenzione incendi, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco si avvale del centro studi ed esperienze antincendi il quale, a tali fini, può assumere idonee iniziative ivi compresa la cooperazione con altri istituti, enti, aziende che operano nel settore della ricerca. Il centro studi ed esperienze antincendi formulerà in tal senso specifici programmi annuali e pluriennali, da approvarsi preventivamente da parte degli organi tecnici centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Certificato di prevenzione incendi

Per attestare la rispondenza alle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza antincendio il documento da richiedere direttamente al Comando provinciale dei Vigili del fuoco è il certificato di prevenzione incendi, rilasciato a conclusione del procedimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e alle altre disposizioni vigenti, fermo restando quanto previsto dalle prescrizioni in materia di prevenzione incendi a carico dei soggetti responsabili delle attività ed a carico dei soggetti responsabili dei progetti e della documentazione tecnica richiesta.

Relativamente al certificato di prevenzione incendi, è obbligo del Comando provinciale dei Vigili del fuoco effettuare:

- l'esame preventivo dei progetti per l'accertamento della rispondenza dei progetti stessi alle vigenti norme o, in mancanza, ai criteri tecnici di prevenzione incendi e alle esigenze funzionali e costruttive degli insediamenti, delle attività, degli impianti, etc.;
- gli accertamenti di sopralluogo presso gli insediamenti industriali e civili, gli impianti e le attività soggetti al controllo di prevenzione incendi, al fine di valutare direttamente i fattori di rischio, verificare la rispondenza alle norme e ai criteri tecnici di prevenzione incendi e l'attuazione delle prescrizioni e degli obblighi a carico dei responsabili delle attività soggette a controllo.

I locali, le attività, i depositi, gli impianti e le industrie pericolose i cui progetti sono soggetti all'esame e parere preventivo dei comandi provinciali dei vigili del fuoco ed il cui esercizio è soggetto a visita e controllo ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, nonché la periodicità delle visite successive, sono determinati come dall'elenco allegato al decreto del Ministero dell'interno 16 febbraio 1982.

I responsabili delle attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministero dell'interno 16 febbraio 1982 hanno l'obbligo di richiedere il rinnovo del certificato di prevenzione incendi nei seguenti casi:

- quando vi sono modifiche di lavorazione o di struttura;
- nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi;
- ogni qualvolta vengano a mutare le condizioni di sicurezza precedentemente accertate indipendentemente dalla data di scadenza dei certificati già rilasciati.

1. CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

Agli stabilimenti ed impianti che comprendono, come parti integranti del proprio ciclo produttivo, più attività singolarmente soggette al controllo da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, dovrà essere rilasciato un unico certificato di prevenzione incendi relativo a tutto il complesso e con scadenza triennale.

Le categorie di attività per le quali occorre ottenere il certificato di prevenzione incendi sono indicate dall'allegato VI del decreto del Ministero dell'interno 4 maggio 1998 e possono essere divise in 4 macro tipologie:

- depositi;
- stabilimenti, officine, laboratori, impianti produttivi;
- insediamenti civili e commerciali;
- impianti tecnologici e di distribuzione.

ELENCO DEI DEPOSITI INDUSTRIE PERICOLOSE SOGGETTI ALLE VISITE E AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI

(articolo 4, legge 26 luglio 1965, n. 966; decreto del Ministero dell'interno 16 febbraio 1982)

N.	Attività	Periodicità della visita (anni)
1	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas combustibili, gas comburenti (compressi, disciolti, liquefatti) con quantità globali in ciclo o in deposito superiori a 50 Nm ³ /h	3
2	Impianti di compressione o di decompressione dei gas combustibili e comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm ³ /h	6
3	Depositi e rivendite di gas combustibili in bombole:	
	a) compressi:	
	1. per capacità complessiva da 0,75 a 2 m ³	6
	2. per capacità complessiva superiore a 2 m ³	3
	b) disciolti o liquefatti (in bombole o bidoni):	
	1. per quantitativi complessivi da 75 a 500 kg	6
	2. per quantitativi complessivi superiori a 500 kg	3
4	Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi:	
	a) compressi:	
	1. per capacità complessiva da 0,75 a 2 m ³	6
	2. per capacità complessiva superiore a 2 m ³	3
	b) disciolti o liquefatti:	
	1. per capacità complessiva da 0,3 a 2 m ³	6
	2. per capacità complessiva superiore a 2 m ³	3
5	Depositi di gas comburenti in serbatoi fissi:	
	a) compressi per capacità complessiva superiore a 3 m ³	6
	b) liquefatti per capacità complessiva superiore a 2 m ³	6
6	Reti di trasporto e distribuzione, di gas combustibili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione cittadina e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 5 bar	Una tantum
7	Impianti di distribuzione di gas combustibili per autotrazione	6
8	Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas combustibili e/o comburenti, con oltre 5 addetti	6

N.	Attività	Periodicità della visita (anni)
9	Impianti per il trattamento di prodotti ortofrutticoli e cereali utilizzando gas combustibili	6
10	Impianti per l'idrogenazione di olii e grassi	6
11	Aziende per la seconda lavorazione del vetro con l'impiego di oltre 15 becchi a gas	6
12	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi infiammabili (punto di infiammabilità a 650 °C) con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m ³	3
13	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi combustibili con punto di infiammabilità da 65 °C a 125 °C, per quantitativi globali in ciclo o in deposito superiori a 0,5 m ³	3
14	Stabilimenti ed impianti per la preparazione di olii lubrificanti, olii diatermici e simili	6
15	Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili (punto così sostituito dall'articolo 1 del decreto ministeriale 27 marzo 1985):	
	a) per uso industriale o artigianale con capacità geometrica complessiva da 0,5 a 25 m ³	6
	b) per uso industriale o artigianale o agricolo o privato, per capacità geometrica complessiva superiore a 25 m ³	3
16	Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso commerciale:	
	a) per capacità geometrica complessiva da 0,2 a 10 m ³	6
	b) per capacità geometrica complessiva superiore a 10 m ³	3
17	Depositi e/o rivendite di olii lubrificanti, di olii diatermici e simili per capacità superiore ad 1 m ³	6
18	Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio	6
19	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 500 kg	3
20	Depositi e/o rivendite di vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili:	
	a) con quantitativi da 500 a 1.000 kg	6
	b) con quantitativi superiori a 1.000 kg	3
21	Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti	6
22	Depositi e/o rivendite di alcoli a concentrazione superiore al 60% in volume:	
	a) con capacità da 0,2 a 10 m ³	6
	b) con capacità superiore a 10 m ³	3
23	Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di olii e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m ³	3
24	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché perossidi organici	3
25	Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 1973 e 18 settembre 1975, e successive modificazioni ed integrazioni	6
26	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori	3

1. CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

N.	Attività	Periodicità della visita (anni)
27	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcalino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici	3
28	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili	3
29	Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno	3
30	Fabbriche e depositi di fiammiferi	6
31	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo	3
32	Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo	3
33	Depositi di zolfo con potenzialità superiore a 100 q.li	6
34	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio	3
35	Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 200 q.li e relativi depositi	6
36	Impianti per l'essiccazione dei cereali e di vegetali in genere con depositi di capacità superiore a 500 q.li di prodotto essiccato	6
37	Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè	6
38	Zuccherifici e raffinerie dello zucchero	6
39	Pastifici con produzione giornaliera superiore a 500 q.li	6
40	Riserie con potenzialità giornaliera superiore a 100 q.li	6
41	Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito a 500 q.li	6
42	Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti e/o con materiale in deposito o lavorazione superiore a 500 q.li	6
43	Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici nonché depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta con quantitativi superiori a 50 q.li	6
44	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche; radiografiche e fotografiche di sicurezza con materiale in deposito superiore a 100 q.li	6
45	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e detengono pellicole cinematografiche e fotografiche con supporto infiammabile per quantitativi superiori a 5 kg	3
46	Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero ed altri prodotti affini; esclusi i depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne non inferiori a 100 m misurate secondo le disposizioni di cui al punto 2.1 del decreto ministeriale 30 novembre 1983 (<i>punto così sostituito dall'articolo 1 del decreto ministeriale 30 ottobre 1986</i>):	
	a) da 500 a 1.000 q.li	6
	b) superiori a 1.000 q.li	3

N.	Attività	Periodicità della visita (anni)
47	Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito: a) da 50 a 1.000 q.li b) oltre 1.000 q.li	6 3
48	Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi: a) da 50 a 1.000 q.li b) oltre 1.000 q.li	6 3
49	Industrie dell'arredamento, dell'abbigliamento e della lavorazione della pelle; calzaturifici: a) da 25 a 75 addetti b) oltre 75 addetti	6 3
50	Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in lavorazione o in deposito pari o superiori a 50 q.li	6
51	Teatri di posa per le riprese cinematografiche e televisive	6
52	Stabilimenti per lo sviluppo e la stampa delle pellicole cinematografiche	6
53	Laboratori di attrezzature e scenografie teatrali	6
54	Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma, con quantitativi superiori a 50 q.li	6
55	Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100 q.li	6
56	Laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma con più di 50 q.li in lavorazione o in deposito	6
57	Stabilimenti ed impianti per la produzione e lavorazione di materie plastiche con quantitativi superiori a 50 q.li	3
58	Depositi di manufatti in plastica con oltre 50 q.li	6
59	Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti, organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili	3
60	Depositi di concimi chimici a base di nitrati e fosfati e di fitofarmaci, con potenzialità globale superiore a 500 q.li	6
61	Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati	6
62	Depositi e rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi superiori a 100 q.li	6
63	Centrali termoelettriche	3
64	Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 kw	6
65	Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche, lampade a tubi luminescenti, pile ed accumulatori elettrici, valvole elettriche, ecc	6
66	Stabilimenti siderurgici e stabilimenti per la produzione di altri metalli	3
67	Stabilimenti e impianti per la zincatura, ramatura e lavorazioni similari comportanti la fusione di metalli o altre sostanze	3
68	Stabilimenti per la costruzione di aeromobili, automobili e motocicli	6
69	Cantieri navali con oltre cinque addetti	6
70	Stabilimenti per la costruzione e riparazione di materiale rotabile ferroviario e tramviario con oltre cinque addetti	6

1. CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

N.	Attività	Periodicità della visita (anni)
71	Stabilimenti per la costruzione di carrozzerie e rimorchi per autoveicoli con oltre cinque addetti	6
72	Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre venticinque addetti	6
73	Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre venticinque addetti	3
74	Cementifici	3
75	Istituti, laboratori, stabilimenti e reparti in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali per le quali si impiegano isotopi radioattivi, apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti (articolo 13 dicembre 1962, n. 1860 e articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185)	6
76	Esercizi commerciali con detenzione di sostanze radioattive (capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185)	6
77	Autorimesse di ditte in possesso di autorizzazione permanente al trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704)	6
78	Impianti di deposito delle materie nucleari, escluso il deposito in corso di spedizione	6
79	Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi (articolo 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860)	6
80	Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego: <ul style="list-style-type: none">- impianti nucleari;- reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto;- impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari;- impianti per la separazione degli isotopi;- impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti.	6
81	Stabilimenti per la produzione di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini	3
82	Centrali elettroniche per l'archiviazione e l'elaborazione di dati con oltre venticinque addetti	Una tantum
83	Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti	6
84	Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 posti-letto	6
85	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti	6
86	Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti-letto	6
87	Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 m ² comprensiva dei servizi e depositi	6
88	Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1.000 m ²	6
89	Aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti	Una tantum
90	Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564	Una tantum
91	Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.0000 Kcal/h	6

N.	Attività	Periodicità della visita (anni)
92	Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili	6
93	Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività simili con oltre cinque addetti	6
94	Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 metri	Una tantum
95	Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri e quelli installati in edifici industriali di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497	Una tantum
96	Piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886	Una tantum
97	Oleodotti con diametro superiore a 100 mm	Una tantum

**AZIENDE NELLE QUALI SI PRODUCONO, SI IMPIEGANO, SI SVILUPPANO
E SI DETENGONO PRODOTTI INFIAMMABILI, INCENDIABILI O ESPLODENTI**
(articolo 36, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547)

N.	Denominazione e settore di attività
1	Officine od impianti per la produzione di gas combustibili ottenuti per distillazione, reazione, carburazione od altri processi
2	Aziende che utilizzano gas combustibili per sottoporli a successive trasformazioni
3	Aziende per la produzione di gas combustibili compressi disciolti o liquefatti
4	Magazzini e depositi di bombole o bidoni di gas combustibili; compressi, per capacità complessiva delle bombole superiori a 2000 litri; disciolti o liquefatti, per quantitativi di gas superiori a 500 kg
5	Centrali di compressione, stazioni di travaso e depositi di metano e di gas idrocarburati
6	Aziende per l'idrogenazione di olii e grassi
7	Trattamento dei prodotti ortofrutticoli con l'impiego di acetilene, etilene ed altri gas carburati
8	Impianti per la saldatura o per il taglio dei metalli, con l'impiego di gas combustibili con impianto generatore centralizzato ovvero con oltre 5 posti di lavoro
9	Aziende nelle quali si esegue la seconda lavorazione del vetro con l'impiego di oltre 15 cannelli di gas
10	Stabilimenti per la lavorazione del greggio petrolifero, degli olii minerali, miscele lubrificanti ed affini (distillazione, raffinazione, trattamento degli olii minerali, distillazione di rocce asfaltiche, distillazione a bassa temperatura di combustibili fossili, lavorazione ulteriore di petroli, benzina, ecc., preparazione e lavorazione di olii lubrificanti ed affini, produzione di emulsioni bituminose da petroli, rigenerazione di olii minerali, esausti o bruciati, altre eventuali lavorazioni affini)
11	Depositari, magazzini e rivendite di benzina, petrolio, olii minerali ed altri prodotti idrocarburati infiammabili o combustibili, per quantità superiori a 500 kg
12	Autorimesse pubbliche
13	Reparti di collaudo e prova negli stabilimenti per la costruzione e riparazione di motori a combustione interna
14	Produzione di creme e lucidi per pavimenti, metalli, mobili, calzature e di altri prodotti affini, ottenuti con l'impiego sostanze infiammabili
15	Estrazione di olii con solventi infiammabili
16	Produzione della glicerina con esclusione del processo per idrolisi dai grassi
17	Produzione di acqua ragia vegetale
18	Lavatura a secco con solventi infiammabili

1. CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

N.	Denominazione e settore di attività
18	Lavatura a secco con solventi infiammabili
19	Distillazione di catrame e depositi di benzolo per quantità superiore a 500 kg
20	Produzione di vernici con solventi infiammabili
21	Aziende in cui viene eseguita la iniezione di olii creosolati
22	Produzione di inchiostri da stampa con impiego di solventi infiammabili
23	Produzione e depositi di solfuro di carbonio
24	Distillerie e depositi di alcool a concentrazione superiore al 60 per cento in volume
25	Produzione di colle animali con impiego di solventi infiammabili
26	Produzione di raion e di cellophane e di prodotti affini ottenuti con l'impiego di solventi infiammabili
27	Produzione di fibre tessili poliviniliche
28	Reparti di verniciatura a spruzzo con solventi infiammabili con oltre 5 addetti
29	Aziende per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati ottenuti con l'impiego di sostanze infiammabili
30	Produzione di solventi infiammabili per uso industriale (acetato di amile, acetato di butile, acetato di etile, acetato di isoamile, acetato di isobutile, acetato di isopropile, acetato di metile, acetato di propile, acetato di vinile, acetone, acido acetico, alcool butilico, alcool etilico, alcool isoamilico, alcool isopropilico, alcool metilico, aldeide acetica, benzina, benzolo, butadiene, butadone, butilene, cicloesano, cloroformio, dimetilbenzene, eptano, esano, etere etilico, etere isopropilico, etere metilico, etere vinilico, etere metiletilico, etilbenzene, formiato di etile, formiato di metile, furfurolo, metilcicloesano, metilisobutilchetone, nafta, nitropropano, ossido di etilene, ossido di mesitile, ossisolfuro di carbonio, iridina, solfuro di carbonio, toluolo, trementina)
31	Industrie chimiche per la produzione di resine sintetiche di coloranti organici ed intermedi e di prodotti farmaceutici con impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili (acrilnitrile, bromuro di etile, bromuro di metile, clorobenzene, cloruro di etile, dicloroetilene, dietilamina, diossano, etilamina, stirolo monomero)
32	Aziende che producono, impiegano o detengono sostanze esplosive considerate tali dal regolamento al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
33	Produzione e depositi di celluloidi e di oggetti vari dello stesso materiale
34	Produzione e depositi di pellicole infiammabili
35	Aziende nelle quali si fa impiego di pellicole infiammabili
36	Preparazione del fosforo e suo impiego per la produzione di composti. Aziende in cui viene prodotto ed utilizzato il fosforo ed il sesquisolfuro di fosforo e relativi depositi
37	Produzione e depositi di fiammiferi
38	Macinazione e raffinazione dello zolfo
39	Aziende per la produzione di polveri di carbone
40	Aziende per la produzione di agglomerati di materiali, combustibili, di cartoni e feltri catramati, di carbolinooleum, di nerofumo e di vernici nere
41	Aziende per la produzione del magnesio, dell'elektron e delle leghe ad alto tenore di magnesio
42	Aziende in cui si producono o impiegano polveri di magnesio, di alluminio, manganese, rame; ovvero di cacao, tabacco, latte, destrina, legno, sughero ed altre sostanze organiche
43	Laboratori di attrezzerie e scenografia teatrale
44	Aziende per la produzione di carte calcografiche, eliografiche, cianografiche e fotografiche
45	Magazzini per deposito di carte e cartoni catramati, cerate e simili, carta filata e trucioli di carta. Magazzini per deposito e classificazione di carta usata, di stracci, nonché di cascami e fibre tessili vegetali ed artificiali che bruciano con sviluppo di fiamma